

AREA LEGALE SOCIETARIA

CIRCOLARE N. 07 – DEL 22.01.2021

PROROGA ART. 106, D.L. 18/2020 - TERMINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE DA "COVID-19"

Il Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020 (cd. Decreto "Mille proroghe", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020 ed attualmente in fase di conversione), all'art. 3, comma 6 prevede una **nuova proroga dell'art. 106, D.L. 18/2020** (cd. Decreto "Cura Italia") in materia di termini e modalità di svolgimento delle assemblee delle società di capitali (comprese le società cooperative), con sistemi alternativi alla presenza fisica, durante il periodo della pandemia da COVID-19.

Rinviando a "*Decreto Cura-Italia (D.L. 17/03/2020 N. 18): norme relative alle assemblee tenute all'approvazione del bilancio d'esercizio 2019*" e n. 20/2020 "*Termini e modalità di svolgimento di CDA e Assemblee*", si ricorda, in sintesi, che l'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 disponeva, con riguardo alle **società cooperative**, che:

- l'assemblea ordinaria potesse essere convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in deroga al termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale previsto dal codice civile;
- l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie potesse prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'espressione del voto nelle cooperative che adottano il modello di amministrazione delle società a responsabilità limitata potesse avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma c.c.;
- per le assemblee ordinarie o straordinarie potesse essere designato il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24



febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponesse diversamente, e che nell'avviso di convocazione potesse altresì essere previsto che l'intervento in assemblea si svolgesse esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le disposizioni dell'articolo 106 del D.L. n. 18/20 sono già state oggetto di diverse proroghe:

- il termine ultimo di efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 106 era infatti fissato originariamente dal D.L. n. 18/20 al 31 luglio 2020;
- con D.L. 30/07/2020, n. 83 (convertito con modificazione dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124) il termine era stato prorogato una prima volta fino al 15 ottobre 2020;
- da ultimo con D.L. 07/10/2020, n. 125 (convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159), il termine era stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020.

Il Decreto Legge n. 183/2020 ha ora modificato il comma settimo dell'articolo 106 del D.L. n. 18/20 stabilendo che "**Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021**".

In via preliminare, si osserva che il testo della norma appare chiaro nell'indicare il **31 marzo 2021** quale termine ultimo della proroga dell'articolo 106: il termine di cessazione dello stato di emergenza può rilevare solo se dovesse intervenire prima del 31 marzo 2021, determinando in questo caso la cessazione anticipata degli effetti della proroga dell'articolo 106.

In tal senso, quindi, la recente proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 disposta con Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, non dovrebbe determinare alcun effetto sul termine ultimo della proroga dell'articolo 106 che resta confermato al 31 marzo 2021, salvo, evidentemente, modifiche in sede di conversione del Decreto Legge 183/2020, tese all'allineamento degli effetti dell'articolo 106 al termine dello stato di emergenza.



La norma limita la possibilità di fruire delle forme alternative alla partecipazione assembleare diretta ed in presenza dei soci, alle assemblee "**convocate**" entro il 31 marzo 2021.

Il riferimento alla "convocazione" delle assemblee solleva il dubbio se entro il termine di proroga debbano effettivamente svolgersi i lavori assembleari, oppure sia sufficiente che l'avviso di convocazione sia pubblicato o trasmesso nelle modalità indicate dallo statuto della cooperativa ai soci, indipendentemente dal fatto che i lavori assembleari si svolgano anche in un momento successivo al 31 marzo 2021.

L'attuale formulazione letterale della norma non consente di chiarire definitivamente l'incertezza interpretativa ed anzi argomenti letterali tratti da altre disposizioni civilistiche sembrano suggerire il collegamento del termine all'effettivo svolgimento dell'assemblea.

Auspiciando che in sede di conversione del Decreto Legge possa farsi chiarezza sulla criticità evidenziata, si suggerisce ad oggi, in via prudenziale, di considerare il 31 marzo 2021 come termine ultimo per l'effettivo svolgimento dei lavori assembleari, se organizzati attraverso una delle modalità ammesse dall'articolo 106, ancorché non previste dallo statuto della cooperativa, e/o se differiti entro il più ampio termine dei 180 giorni concesso dalla norma per le assemblee di bilancio (come indicato nel prosieguo).

Inoltre, come già evidenziato in occasione dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/ 2020 in coerenza con gli orientamenti allora formulati da Assonime, si ritiene che, nonostante l'articolo 106 e le relative proroghe continuino a non specificare nulla riguardo le modalità di svolgimento delle adunanze del consiglio di amministrazione, sia possibile considerare principio immanente alla legislazione emergenziale l'invito agli organi collegiali ad adottare modalità di svolgimento da remoto delle relative riunioni, potendo di conseguenza, beneficiare anche i consigli di amministrazione delle società dei medesimi strumenti previsti dall'articolo 106 per le assemblee.

La proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 106 alle assemblee convocate entro il 31 marzo 2021 ha effetto anche sul termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Si ricorda infatti che ai sensi del primo comma della norma richiamata "*In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio*".



Per effetto del differimento al 31 marzo 2021 dell'efficacia dell'intero articolo 106, e quindi anche del disposto del primo comma, le assemblee che devono essere convocate per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro tale ultimo termine potranno beneficiare ex lege del maggior termine fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, senza necessità di specifica motivazione da parte della società.

Il rinvio a 180 giorni dell'approvazione del bilancio d'esercizio resta ovviamente una facoltà per la cooperativa che ben potrà continuare a fruire dell'ordinario termine di 120 giorni.

In considerazione del fatto che la proroga dell'articolo 106 è circoscritta alle assemblee "convocate" (nell'accezione più prudenziale sopra esposta) entro il termine del 31 marzo 2021, il maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio d'esercizio sarà fruibile esclusivamente per le cooperative aventi un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare (restando per le altre confermato- ad oggi- il termine ordinario di 120 giorni al 30 aprile 2021) e purché il rinvio ai 180 giorni si mantenga entro il termine ultimo del 31 marzo 2021.

Quindi, per esemplificare, la cooperativa con esercizio sociale 1° ottobre 2019 - 30 settembre 2020, che ordinariamente, dovrebbe convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il 31 gennaio 2021 (ossia, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), potrà effettuare lo svolgimento dell'assemblea fino al 31 marzo 2021.

IL DIRETTORE
Dott. Favaron Carlo

